

CONCLUSIONI: all'udienza del 6.07.2022 venivano rassegnate le seguenti conclusioni con note scritte ex art. 221 comma 4 del D.L. n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020

Parte opponente [REDACTED]

“In via principale e nel merito

- accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e per l'effetto revocare il decreto n. 548/2019 concesso dal Tribunale di Torino in data 14.01.2019 per i motivi di cui alla presente opposizione;

- accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti e verificare il rispetto delle norme sulla trasparenza bancaria di cui alla delibera CICR del 4 marzo 2003, in base ai risultati del calcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di finanziamento n. 415694 del 02.03.2010.

In via subordinata:

- in caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto accertare e dichiarare l'esatto dare - avere tra le parti nei sensi di cui i narrativa.

In via istruttoria:

- Disporre apposita CTU contabile al fine di quantificare l'esatto dare-avere fra le parti, nei sensi di cui in narrativa, procedendo letti gli atti e i documenti di causa, esperiti gli opportuni accertamenti, effettuata ogni altra indagine ritenuta opportuna e sentiti i consulenti di parte eventualmente nominati;

Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre nei termini di legge.

In ogni caso

Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre, CPA ed IVA come per legge.

Con facoltà di ulteriormente produrre e dedurre in corso di causa”.

(v. il verbale dell'udienza del 6.07.2022)

Parte opposta [REDACTED] S.p.A.:

“(…)

2. In via principale nel merito:

Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione proposta dai Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] rigettarla in toto e confermare l'opposto decreto ingiuntivo.

3. In subordine: accertato e dichiarato che [REDACTED] e [REDACTED] sono debitori della somma di Euro 13.472,63, condannarli al pagamento della somma predetta (o di quella maggiore o minore che



risulterà dovuta), oltre agli interessi come in decreto, o come meglio visiti, e spese.

4. In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale. ”.
(v. il verbale dell'udienza del 6.07.2022)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..

Come è noto oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art. 645 del c.p.c., l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.

Ciò detto, con il decreto ingiuntivo n. 548/2019 qui opposto, il Tribunale Ordinario di Torino ha ingiunto agli oppositori [REDACTED] e [REDACTED] il pagamento della somma di € 13.472,63 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta [REDACTED] S.p.A..

In particolare, l'odierna parte opposta [REDACTED] S.p.A. nel ricorso per decreto ingiuntivo ha dedotto:

- che la Sig.ra [REDACTED] a
TORINO (TO) e residente in [REDACTED] 10135, ha
stipulato con [REDACTED] contratto di
finanziamento n. 415694 (doc.03);
- che le obbligazioni nascenti dal suddetto contratto di finanziamento sono state assunte in
qualità di coobbligato dal Sig. [REDACTED] nato il
10135 (doc.03);



- che [redacted] ha ceduto *pro soluto* il proprio credito a [redacted] s.p.a. con atto del 17/07/2018 (doc.04);
- che l'intervenuta cessione del credito, con contestuale intimazione di pagamento, è stata notificata alla Sig.ra [redacted] a mezzo raccomandata A/R del 17/07/2018 (doc.05);
- che [redacted] S.p.A., appartenente al [redacted] e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [redacted] S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di [redacted]; S.p.A., C.F. [redacted] è divenuta titolare del suddetto credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda di data 29 giugno 2018 n.80866 Rep./n.15510 Racc. (doc.02);
- che, in relazione al suddetto contratto è maturato un saldo debitore di € 13.472,63 come risulta dall'estratto conto con certificazione *ex art. 50 TUB* che si produce (doc.06), oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla data del presente atto;

2. I motivi di opposizione.

Gli opposenti [redacted] [redacted] e [redacted] [redacted] deducono l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'opposta in sede monitoria sulla base dei seguenti motivi:

1) avvenuta indicazione nel contratto di finanziamento di un TAEG (6,44%) calcolato in modo errato rispetto a quello effettivo (8,18%) in ragione della mancata ricomprensione nel relativo conteggio della polizza vita e infortuni collegata al contratto e dell'imposta di bollo di € 14,62 inserita in prima rata (v. pagina 4 e 5 dell'atto di citazione in opposizione);

2) assenza di prova del credito azionato per inidoneità dell'estratto conto *ex adverso* depositato ad assolvere alla funzione di cui all'articolo 50 del D. Lgs. n. 385/1993 (c.d. Testo Unico Bancario – T.U.B.) (v. pagine 8 e 9 dell'atto di citazione in opposizione).

3. L'istruttoria svolta.

L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.



4. Sul merito dell'opposizione.

L'opposizione qui proposta ex art. 645 del c.p.c. è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

4.1. Sulla legittimazione attiva in capo alla parte opposta.

Come è noto la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 del c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (v. Cass., Sez. 6 - 1, ord. n. 12734/2021).

Nel caso in esame la prova della legittimazione attiva di parte opposta deriva dalla missiva del 17.7.2018 (ricevuta in data 18.8.2018 dall'opponente [REDACTED] [REDACTED] nonché, quanto all'opponente [REDACTED] [REDACTED] restituita al mittente il giorno 13.9.2018 per compiuta giacenza) con la quale la società [REDACTED] ha comunicato l'intervenuta cessione del credito di € 13.471,63 all'odierna opposta [REDACTED] S.p.A. (v. i docc. nn. 5 e 7 del fascicolo monitorio).

Detta comunicazione vale pertanto a fornire e dimostrare la piena conoscenza legale in capo agli odierni opposenti dell'intervenuta cessione e comporta, di conseguenza, il perfezionamento ai sensi dell'articolo 1264 del codice civile dell'atto di cessione del credito per cui è causa.

Sussiste - dunque - la legittimazione attiva in capo all'odierna opposta.

4.2. Sull'indicazione del t.a.e.g. come contenuta nel contratto oggetto di causa.

Come sopra detto, la parte opponente si duole dell'asserita avvenuta indicazione nel contratto di finanziamento di un TAEG (6,44%) calcolato in modo errato rispetto a quello effettivo (8,18%) in ragione della mancata ricomprensione nel relativo conteggio della polizza vita e infortuni



collegata al contratto e dell'imposta di bollo di € 14,62 inserita in prima rata (v. pagina 4 e 5 dell'atto di citazione in opposizione).

Ebbene, a prescindere da ogni altra questione, la deduzione è infondata e va pertanto disattesa.

Sul punto appare invero decisivo rilevare come la tesi di parte opponente si fondi sull'applicazione al caso di specie dell'articolo 125 *bis* del D. Lgs. n. 385/1993 (c.d. Testo Unico Bancario – T.U.B.).

Ebbene, tale tesi è infondata in quanto il predetto articolo 125 *bis* del T.U.B. (introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010) è entrato in vigore (nel dicembre del 2010) in data successiva rispetto al giorno della stipulazione del contratto oggetto di causa (ovverosia il contratto di finanziamento personale n. 415694 stipulato in data 2.3.2010, per un importo originario di € 11.314,43 tra la [REDACTED] S.p.A. e l'opponente [REDACTED] con assunzione della veste di coobligato dell'ulteriore odierno opponente [REDACTED]).

Non può dunque trovare applicazione nella fattispecie qui delibata la norma di cui all'articolo 125 *bis* del T.U.B., e ciò per il ben noto principio generale dell'irretroattività della legge posto dall'articolo 11 delle c.d. preleggi (rubricato come “*efficacia della legge nel tempo*”) il quale stabilisce espressamente che “*la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo*”.

Anteriormente al dicembre 2010 non era presente nell'ordinamento alcuna norma (di contenuto simile al comma 6 dell'articolo 125 *bis* del T.U.B.) che sanzionasse la mancata inclusione di costi all'interno del taeg, e ciò tenuto anche conto che l'articolo 124 del T.U.B. in allora vigente sanzionava esclusivamente la mancata indicazione del taeg, e non già l'erroneo calcolo di esso.



Né - d'altra parte - è condivisibile l'orientamento espresso dall'Arbitro Bancario e Finanziario secondo cui le clausole indicanti un TAEG errato dovrebbero comunque essere considerate nulle per violazione della disciplina sulle clausole abusive di cui agli artt. 33 e seguenti del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. Codice del consumo), in quanto una clausola che indica un TAEG non corretto - secondo l'ABF - mancherebbe di chiarezza e non consentirebbe al consumatore di avere piena conoscenza delle condizioni di esecuzione del contratto (v. la decisione del Collegio di Coordinamento dell'ABF dell'8 novembre 2018).

Invero, nel caso in esame, il mero esame del contratto consente di appurare come i costi di esso siano stati rappresentati chiaramente al consumatore e coobbligato, tanto che gli stessi sono stati in grado di conoscere perfettamente il costo e il peso dell'impegno economico che stavano assumendo:

per RIFINANZIAMENTO

| | | | | |
|---------------------------------|------|-----------|-----------|------------|
| importo erogato | Euro | 10.539,76 | | |
| Sp.istr./ Commissioni(i) | Euro | 0,00 | | |
| Ass.ne Vita Infortuni* | Euro | 779,67 | | |
| totale finanziato..... | Euro | 11.319,43 | | |
| + Interessi (i) | Euro | 3.931,57 | | |
| totale da rimborsare | Euro | 15.246,00 | | |
| in 120 rate mensili da | Euro | 127,05 | | |
| Prima scadenza 1/03/2016 ultima | | 1/02/2020 | TAN 6,26% | TAEG 6,44% |

Rimborso effettuato a mezzo BOLLETTINI POSTALI

La prima rata sarà maggiorata di Euro 14,62 per imposta di bollo
 * Assicurazione Vita Infortuni Caci Polizza n.40210073201-02
 Questa richiesta è* approvata con nr. autor.10025000019 del 25/01/2010
 (i) =Incluse nel Taeg

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA

| | | |
|---|---|---|
| <p>RICHIESTA FACOLTATIVA DI APERTURA DI CREDITO REVOLVING A TEMPO (RETELESEMIO) Carta / Carta Express Con la presente, richiedo al Creditor / Servizo Financiaro di concedermi una spedia di credito revolving, utilizzando, senza modifica Carta di credito esistente e con norme alle seguenti condizioni economiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fido disponibile fino €150.000; - Modalità di rimborso autorizzata con rata di rimborso minima mensile a partire dall'1% del fido; - Durata Max/rata - Scadenza rata: 72 del mese; - TAN da 0 a tasso variabile superiore al Taeg TAEG da 0% al tasso fisso di 6,11% (TAEG); - Costo assicurazione facoltativa Plus 0,02% sul totale mensile in linea capitale (in caso di addebito). <p>Creditor / Servizo Financiaro mi consentirà per iscritto entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto / fornitura accettazione di questo proposta e, pertanto, la concessione dal Creditor di Credito revolving, l'addebito di contante un rimborsamento di stesso importo e adempimento delle condizioni economiche. L'addebito di costi e adempimenti effettivo ultimo della carta prima attivazione della stessa. L'addebito potrà essere effettuato esclusivamente dal Titolare, l'ufficio dell'Apertura di credito revolving è disciplinato dalle condizioni generali riportate a leggo.</p> | <p>AUTORIZZAZIONE FORMALMENTE DI ADESIONE IN CONTO (RILE) In sollecitazione su carta di credito/previa attivazione di servizi/contante ad attivazione, sulla base di scadenza dell'addebito e della proposta d'iscrizione del credito (firma richiesta la validazione elettronica) con la conferma di qualificazione e condizione che il conto autorizzato utilizza e senza necessità per la sottoscrizione di essere in regola con tutte le condizioni di addebito. La sottoscrizione ha luogo di essere il contratto auto 02 (servizio) dopo la data di scadenza e la data proposta del credito. La Garanzia e l'addebitore hanno diritto di accedere a ogni momento del presente contratto, con la presenza per il quale pratica nel contratto di conto corrente per il servizio di qualificazione, di dati mediante comunicazione sulla sottoscrizione presso sito che sono applicate le condizioni per rimborsare nei termini di conto corrente, in presenza elettronica (a parte) in contante nei suddetti giorni di apertura della Banca/Prima a tempo per tempo rispetto. Per questo non rappresento questo dalle presenti condizioni, sono applicabili la Norma che regola i conti correnti di corrispondenza e servizi correlati a non tempo addebito della carta, che hanno parte rispetto del presente contratto.</p> | <p>ADESIONE ALL'ASSICURAZIONE FACOLTATIVA "VITA E INFORTUNI" Avendo preso visione e lettura delle condizioni di assicurazione allegata, aderisco all'assicurazione facoltativa "Vita e Infortuni" prevista e regolata dal presente contratto, a la mia scelta. Non ho avuto tempo di 30 (trenta) giorni di scelta, non sono stato informato di essere stato iscritto a un contratto di assicurazione, non sono stato informato del fatto che, per me, per me, di 30 (trenta) giorni di scelta e, in ogni caso, se l'iscrizione dipendeva dal mio libero arbitrio, debbo essere informato e il mio nome, insieme al mio nome di famiglia, essere comunicato all'istituto di assicurazione o essere iscritto a un contratto di assicurazione. Sono a conoscenza della possibilità di essere sottoposto a una visita medica e della modalità per verificare lo stato di salute. Il premio di polizza con assicurazione l'importo di questo importo è stato prima dell'attivazione, in questo momento sono scattate, insieme ai relativi oneri, l'importo della polizza, sulla base del fatto di averlo sottoscritto e la sottoscrizione della polizza.</p> |
| <p>FIRMA CLIENTE</p> | <p>FIRMA CLIENTE</p> | <p>FIRMA CLIENTE</p> |

Firmato Da: RENDE GUGLIELMO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serie#: 75bc6be7960f6444



Premesso che

Con riguardo ai contratti di finanziamento in oggetto

- è debitore nei Vostri confronti, alla data odierna, del seguente importo
contratto n° 376647 € 8.971,13 (ottomilanovecentosettantuno/13)
6279830010460914 € 1.568,63 (millecinquecentosessantotto/63)

non è tuttavia in grado di provvedere al pagamento in un'unica soluzione.

Tutto ciò premesso

chiede, fermo restando Vostra eventuale approvazione, che gli sia concesso un rifinanziamento di quanto a Voi dovuto, il cui tasso d'interesse potrà essere calcolato sul totale importo, comprensivo di eventuali interessi di mora.
Distinti saluti.

FIRMA

(v. il doc. n. 3 del fascicolo monitorio).

A fronte di ciò, va pertanto affermato che, non essendovi in allora alcuna norma specifica che sanzionasse la mancata inclusione del costo dell'assicurazione nel taeg, non può trovare applicazione l'evocata norma ex art. 125 *bis* comma 6 del T.U.B., nè è comunque riscontrabile altra sanzione civilistica.

E invero il contratto risulta essere del tutto trasparente nella determinazione e rappresentazione dei costi complessivi sopportati dal consumatore (e dal coobbligato), sia attraverso l'esplicita rappresentazione di tutte le voci di costo, sia attraverso la determinazione della rata mensile dovuta, l'indicazione della data di inizio e di termine dei ratei mensili dovuti, l'esplicitazione chiara dell'importo finanziato e dell'importo dovuto in restituzione.



4.3. Sull'asserita assenza di prova del credito e l'esito dell'opposizione: la fondatezza della domanda di pagamento somme come avanzata in via monitoria dalla parte opposta.

Come sopra esposto parte opponente deduce l'assenza di prova del credito azionato per inidoneità dell'estratto conto *ex adverso* depositato ad assolvere alla funzione di cui all'articolo 50 del D. Lgs. n. 385/1993 (c.d. Testo Unico Bancario – T.U.B.) (v. pagine 8 e 9 dell'atto di citazione in opposizione).

Anche questo motivo di opposizione è infondato e, pertanto, va disatteso.

Come sopra detto l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c., l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.

Il certificato ex art. 50 del T.U.B. prodotto in atti è dunque ora irrilevante ai fini di causa, giacché esso esplica la sua valenza certificativa solo al momento della concessione del provvedimento monitorio, e non costituisce di per sé prova del credito in sede di cognizione ordinaria in quanto documento di provenienza meramente unilaterale.

Piuttosto, nell'odierna sede di cognizione, troveranno applicazione i principi ordinari in materia di obbligazioni pecuniarie.



Ciò posto, la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta con la proposizione del ricorso monitorio è fondata, e ciò sia perché sono risultati infondati i motivi di opposizione articolati dalla parte opponente (sopra analiticamente delibati), sia in ragione delle seguenti considerazioni:

1) in materia di obbligazioni pecuniarie devono applicarsi i principi probatori di cui alla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/2001 secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;

2) nel caso in esame la parte opposta ha provato la sussistenza delle obbligazioni azionate, producendo in atti il testo del contratto azionato dall'odierna opponente [REDACTED] [REDACTED] (recante altresì l'impegno di garanzia del coobbligato [REDACTED] [REDACTED] e la documentazione relativa ai rapporti contrattuali intrattenuti (v. la documentazione prodotta nel fascicolo monitorio), allegando altresì, puntualmente, l'altrui inadempimento;

3) la parte opponente, dal canto suo, non ha contestato l'avvenuta stipulazione del contratto in parola, così come la contestuale sottoscrizione della coobbligazione da parte del soggetto garante [REDACTED] [REDACTED] né l'effettiva erogazione dell'importo poi dovuto in restituzione; a fronte della prova della fonte negoziale dell'obbligazione *ex adverso* azionata, parte opponente non ha dato prova dell'insorgere di fatti impeditivi o estintivi dell'altrui diritto di credito (ad esempio mediante pagamento delle rate pattuite o comunque dell'importo dovuto in restituzione); non ha inoltre



addotto motivi idonei a confutare le tesi di parte attrice sostanziale atteso che i motivi di opposizione sopra delibati sono stati ritenuti infondati.

Alla luce di quanto sopra, deve pertanto ritenersi fondata la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta con il ricorso monitorio.

A ciò consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

5. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.

Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.

Le sopra svolte considerazioni e delibazioni giustificano altresì il rigetto dell'istanza istruttoria (ammissione di c.t.u. contabile al fine di quantificare l'esatto dare – avere fra le parti) avanzata in corso di causa dalla parte opponente, in quanto non rilevante ai fini del decidere.

Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni riportate in dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza come disposto dall'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M. 55/2014, e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00), opportunamente diminuiti in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, così come della limitata attività processuale svolta (la causa è stata istruita in via meramente documentale senza assunzione di prove), nonché delle seguenti analitiche voci:

- a) fase di studio → € 1.000,00



- b) fase introduttiva → € 900,00
 - c) fase istruttoria → € 1.000,00
 - d) fase decisionale → € 900,00
- = per un totale di € 3.800,00.

Va invero applicato il D.M. del 13 agosto 2022 n. 147 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022) rubricato come *“Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”*.

Il cennato D.M. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, prevede invero che *“le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”*.

Poiché le prestazioni professionali comprendono l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio e, quindi, si esauriscono successivamente alla pubblicazione della sentenza, nel caso di specie, va dunque effettivamente applicato il predetto D.M. n. 147/2022.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:

1) **Rigetta** l'opposizione qui proposta ex art. 645 del c.p.c. e, per l'effetto, **conferma** il decreto ingiuntivo n. 548/2019 qui opposto e lo **dichiara** esecutivo.

2) **Condanna** gli opposenti [REDACTED] e [REDACTED] alla rifusione in solido fra loro, in favore della parte opposta [REDACTED] S.p.A., delle spese di giudizio che liquida in € 3.800,00 per compenso



professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA
come per legge.

Così deciso in Torino il giorno 18 novembre 2022.

Il Giudice
dott. Guglielmo Rende

